

Atto pubblico notarile informatico

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI “TEMPO PROLUNGATO”, “SERVIZIO CENTRO ESTIVO”, “SOSTEGNO HANDICAP” E DI AUSILIARIATO PRESSO IL NIDO D’INFANZIA “LE BETULLE” E LE SCUOLE COMUNALI PER L’INFANZIA “I TIGLI” E “LE BETULLE” DEL COMUNE DI CAVRIAGO (RE) ED AFFIDATE IN GESTIONE ALL’AZIENDA SPECIALE “CAVRIAGOSERVIZI” DAL 23/08/2023 AL 31/07/2026 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI

L’anno duemilaventitre (2023), addì del mese di nella residenza, avanti a me dott.ssa notaio in Reggio Emilia, sono personalmente comparsi i sig.ri:-----

- LIVIA BIANCHI, nata a Guastalla (Re) il 26.11.1973 (Codice Fiscale BNCLVI73S66E253R), il quale interviene nel presente atto in qualità di Direttore dell’Azienda Speciale CAVRIAGOSERVIZI, domiciliato per le funzioni svolte presso la sede dell’Azienda stessa e agisce in nome, per conto e nell’interesse esclusivo dell’Azienda con sede in Piazza Don Dossetti n. 1 (Partita IVA 02341730352) ed in esecuzione alla Delibera del C.D.A. n. 246 del 24 novembre 2016 e che nel contesto del presente atto verrà denominato per brevità anche “Direttore”

2) _____), che interviene nel presente atto in qualità di Procuratore speciale _____ giusta procura conferita in data _____ a rogito notaio _____ al n. _____ durata in

carica fino alla revoca , che nel prosieguo dell'atto verrà denominata per brevità anche "Appaltatore".-----

-----PREMESSO-----

- Che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale n. si dava ampio e pieno mandato al Direttore Avv. Livia Bianchi di procedere all'affidamento dei servizi educativi aggiuntivi e di ausiliario presso il nido d'infanzia "Le Betulle" e le scuole comunali per l'infanzia "Le Betulle" e "I Tigli" dal 23/8/2023 al 31/7/2026 di importo pari a € di cui 3.000,00 per oneri della sicurezza da interferenza ;-----

- che con atto del Direttore n. del si stabiliva di procedere all'affidamento dei servizi educativi aggiuntivi e di ausiliario presso il nido d'infanzia "Le Betulle" e le scuole comunali per l'infanzia "I Tigli" e "Le Betulle" dal 23/8/2023 al 31/7/2026 di importo pari a € di cui per oneri della sicurezza da interferenza mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;-----

- Che la procedura in parola è stata attivata e gestita dall'ufficio Appalti dell'Unione "VAL D'ENZA" con la quale l'Azienda Speciale CavriagoServizi ha stipulato una convenzione in data 27.01.2015 rep. 37 affinché l'Unione- in nome e per conto dell'Azienda stessa – curasse la procedura di gara;-----

- Che affidataria in via provvisoria prima e, dopo l'espletamento delle verifiche, in via definitiva, poi, è risultataper un prezzo di aggiudicazione di euro di cui00 per oneri della sicurezza da interferenza;

- Che è stato acquisito il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva)

- Che in sede di verifiche sono state richieste alla Prefettura di Reggio Emilia informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs 490/1994 e del DPR 252/1998;
- che il Direttore di esecuzione del contratto è Veronica Barbieri istruttore direttivo del Comune di Cavriago.

Ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:-----

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e come tali vengono riconosciute dalle parti-----

ARTICOLO 2 – OGGETTO

Il contratto ha per oggetto la gestione dei servizi educativi aggiuntivi “TEMPO PROLUNGATO”, “CENTRO ESTIVO”, “SOSTEGNO HANDICAP” e servizio di ausiliario presso il nido d’infanzia “Le Betulle” e le scuole comunali per l’infanzia “I Tigli” e “Le Betulle”.-----

ARTICOLO 3 – PREZZO, PAGAMENTI E REVISIONE DEL PREZZO

Il corrispettivo, dovuto dall’Azienda Speciale “CavriagoServizi” all’“Appaltatore” per l’esecuzione dei servizi in appalto è fissato in € iva di legge esclusa, di cui € per oneri della sicurezza da interferenza. I costi aziendali per la sicurezza dichiarati ammontano ad €;

.-----

L’Azienda speciale “CavriagoServizi” si riserva la facoltà nel corso dello svolgimento contrattuale di modificare l’importo determinato dell’appalto, in aumento o in diminuzione, in considerazione di una diversa organizzazione dei servizi previsti. In ogni caso la variazione economica secondo quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e la ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare le eventuali variazioni in difetto o in eccesso alle stesse condizioni dell’offerta di gara.

I pagamenti, nel rispetto della Legge 136/2010 saranno effettuati in relazione ai servizi effettivamente prestati dagli operatori, educatori e coordinatore ed avverrà, dietro presentazione di

fatture mensili posticipate. Le fatture dovranno essere corredate da una copia della “bolla di lavoro” validata dal Coordinatore referente, indicante il nominativo dell’operatore, i giorni nei quali è stata svolta, le ore effettuate distinti per tipologia di attività svolta

Il pagamento delle fatture sarà eseguito secondo le tempistiche dettate dall’art. 4 del d.lgs. 231/2002 come modificato dal d.lgs 192/2012 e comunque non oltre i 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese (DFFM) salvo contestazioni.

Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per difformità nell’esecuzione dei servizi da quanto previsto nel presente disciplinare, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

Il pagamento delle somme dovute all’appaltatore avverrà, previo presentazione di regolari fatture, entro 60 giorni dalla presentazione delle stesse, salvo contestazioni in atto.

CavriagoServizi è soggetta a fatturazione elettronica e Split Payment, il codice univoco ufficio da inserire in fattura è GAV04D mentre il cig è _____

Le tariffe ~~del servizio di trasporto scolastico~~ dei servizi educativi sono determinate da CavriagoServizi ed approvate dalla Giunta Comunale. Alla riscossione delle rette mensili provvederà direttamente CavriagoServizi.

L’importo della gara aggiudicato in sede di offerta sarà oggetto di revisione annuale dei prezzi a decorrere dal 23/08/2024. L’adeguamento viene calcolato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI (per le famiglie di operai e impiegati) rilevato a livello nazionale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con riferimento mese di gennaio di ciascun anno, rispetto a quello di gennaio dell’anno precedente.

La richiesta di adeguamento ISTAT deve essere presentata entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo all’aggiudicazione.

Le revisioni di prezzo potranno essere in aumento o in diminuzione e la richiesta dovrà essere motivata e corredata dai documenti giustificativi l'aumento ed il Rup condurrà apposita istruttoria; la revisione potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità successiva alla prima e potrà essere riconosciuta dal secondo anno contrattuale ed in caso di rinnovo dal secondo anno successivo al rinnovo.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata del servizio e della fornitura oggetto del presente contratto d'appalto è pari ad anni tre (3) decorrenti dal 23/8/2023 e sino alla data del 31/7/2026, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni e quindi fino al 31/07/2029 ed eventuale proroga tecnica di ulteriori 6 mesi, tenuto conto dei diversi periodi di durata previsti per i servizi di cui all'art. 2 e meglio specificati nel capitolato.-----

ARTICOLO 5 - DOCUMENTI

L'Appalto viene concesso dall'Azienda Speciale "CavriagoServizi" ed accettato dall'"Appaltatore" sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti

- 1) Capitolato speciale d'appalto;-----
- 2) Offerta tecnica;-----
- 3) Offerta economica;-----
- 4) Progetto organizzativo del servizio-----
- 5) Duvri

I Suddetti documenti, che vengono depositati presso il Servizio Scuole dell'Azienda Speciale, sono a piena conoscenza delle Parti che li accettano integralmente e che si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non

allegati. L'“Appaltatore” ed il “Direttore” dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione gli elaborati di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5.-----

ARTICOLO 6 - RISOLUZIONE E RECESSO

L'Azienda speciale potrà risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs 50/16.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, alla ditta è dovuto solo il compenso previsto per i servizi svolti fino a quel momento, ferma la rifusione di eventuali danni derivanti all'amministrazione comunale per la cessazione o modifica del servizio a seguito della predetta risoluzione per colpa della ditta. Si procederà inoltre all'incameramento della cauzione.

Nel caso di risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria è comunque tenuta a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio, fino all'attivazione del servizio da parte del nuovo gestore.

Al contratto che L'Azienda stipulerà con l'aggiudicatario si applica la clausola automatica di recesso ex art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, previo atto del Responsabile.---

ARTICOLO 7 – GARANZIE

L'“Appaltatore”, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha presentato lo Schema Tipo 1.2 Scheda Tecnica 1.2 (D.M. 123/2004) garanzia fideiussoria bancaria per la cauzione definitiva n. emessa da

ARTICOLO 8 – ASSICURAZIONI

L'“appaltatore” ha stipulato la seguente polizza assicurativai n. emessa il

ARTICOLO 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 è vietata alla ditta affidataria la cessione del contratto trattandosi di contratto ad alta prestazione di manodopera; è invece consentito il subappalto del servizio ai sensi dello stesso art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016.

ARTICOLO 10 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

Le penali vengono così articolate:

penali che potranno essere applicate, vengono così articolate:

- In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'Azienda a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli onori connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;

- Mancata comunicazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. 26/05/1997 n. 152 potrà essere applicata una penale pari al 0.3 per mille dell'ammontare netto annuo contrattuale dell'appalto

- Nel caso di accertamento di un precario stato di ordine ed igiene di una struttura derivante da scarso livello delle attività ordinarie, l'Azienda avrà la facoltà di richiedere all'aggiudicatario una serie di interventi di "ripristino". Tali prestazioni dovranno essere richieste in forma scritta all'impresa e rese dalla stessa nel termine di 5 giorni dalla notifica. Esse non daranno luogo ad alcun addebito in quanto fornite a compensazione di servizio negligente di pulizia ordinaria e prevista per la rispettiva categoria di locali;

- Mancato invio dell'elenco iniziale riportante il personale impiegato (titolare e sostituti): penale pari al 0.2 per mille dell'ammontare netto annuo contrattuale dell'appalto

- Mancata sostituzione del personale: penale pari al 0.2 per mille dell'ammontare netto annuo contrattuale dell'appalto per ogni giornata in cui non ha provveduto alla sostituzione del personale a partire dal terzo giorno di assenza.;

-Inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non previste nei commi detti in precedenza: penale rapportata in ragione delle loro gravità all'importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 1 % dell'ammontare netto annuo contrattuale dell'appalto

L'Azienda avrà comunque la facoltà di procedere, a spese dell'aggiudicatario inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto del contratto.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica delle contestazioni. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nei casi in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell'Azienda.

L'importo delle penalità verrà sottratto dalla somma addebitata nella fattura del mese successivo rispetto a quello in cui si sono verificati gli eventi di cui sopra.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Azienda potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

L'Azienda avrà comunque la facoltà di procedere, a spese dell'aggiudicatario inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto del contratto.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica delle contestazioni. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nei casi in cui le contro deduzioni

presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell'Azienda.

L'importo delle penalità verrà sottratto dalla somma addebitata nella fattura del mese successivo rispetto a quello in cui si sono verificati gli eventi di cui sopra.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Azienda potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

L'Azienda Speciale provvede a contestare le violazioni rendendole note alla ditta appaltatrice via pec, entro il termine di giorni 15, dalla data in cui si è verificata la violazione stessa o dalla data in cui l'Azienda Speciale ne abbia avuto notizia. La ditta appaltatrice entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita a discarico. Qualora l'Azienda Speciale ritenga accertate le violazioni, comunica alla ditta appaltatrice le proprie determinazioni definitive, detraendo dal corrispettivo del servizio, ovvero dal deposito cauzionale, gli importi dovuti a titolo di penale. Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligo del risarcimento di eventuali danni riferibili alla violazione contestata.

ARTICOLO 11 – DIPENDENTI

L'“Appaltatore” è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro di categoria, negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'aggiudicatario dovrà assicurare prestazioni inerenti i servizi affidati con personale capace e fisicamente idoneo, regolarmente assunto (o socio lavoratore se società cooperativa) ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati ad suo impiego e per il

quale l'impresa solleva il committente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e libretti sanitari (se dovuti) ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario dovrà, pertanto, osservare le norme relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria. L'aggiudicatario è tenuto, in ogni momento ed a semplice richiesta dell'Azienda, alla dimostrazione di avere provveduto a quanto sopra.

Relativamente a quanto sopra ed in particolare agli obblighi assicurativi e previdenziali, l'Ente gestore dovrà far pervenire all'Azienda, a cadenza trimestrale, la documentazione idonea per permettere l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli oneri contributivi. Tale documentazione, preferibilmente DM/ 10 / M2 INPS ed F24, potrà essere costituita anche da un'autocertificazione e la conseguente verifica di regolarità dell'impresa è condizione pregiudiziale alla liquidazione del primo pagamento utile.

Qualora da accertamento effettuato o da comunicazione dell'Ispettorato del Lavoro risulti che l'Ente gestore non abbia ottemperato al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto ai servizi affidati, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperative, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'Azienda procederà alla sospensione del pagamento dei corrispettivi ed assegnerà all'Ente gestore il termine massimo di venti (20) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Ente gestore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora l'Ente gestore non adempia entro il termine suddetto, l'Azienda, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Ente gestore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti Previdenziali.

L'aggiudicatario dovrà, altresì, impegnarsi a sostituire quel personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto e che appaia palesemente inadeguato alle funzioni da svolgere (scarsa produttività, inefficienza, mancata integrazione con le regole interne dell'Istituzione).

L'aggiudicatario dovrà esibire e a richiesta consegnare all'Azienda il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle norme vigenti.

La continuità della permanenza nel tempo del personale impiegato è considerata elemento significativo di qualità. Pertanto l'aggiudicatario ha l'obbligo di adottare le misure atte a limitare il turn-over del personale, misure che troveranno particolare considerazione in sede di valutazione dell'offerta progettuale.

L'Ente gestore è tenuto a comunicare con preavviso di almeno 9 giorni gli scioperi del proprio personale, per consentire al Comune l'organizzazione del servizio -----

ARTICOLO 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI E INCOMPATIBILITÀ

Il personale e i collaboratori dell'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività

svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cavriago

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento costituisce causa di risoluzione o decadenza del contratto di appalto.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 relativo al trattamento dei dati personali, l'Azienda Speciale CavriagoServizi, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali per la tutela delle persone fisiche.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Speciale Cavriagoservizi con sede in piazza Don Dossetti n. 1 – 42025 Cavriago (RE) – Pec istituzionale: cavriagoservizi@pec.it

Il Responsabile della protezione dei dati è Sistema Susio Srl, con sede in Via Pontida n. 9, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI). Indirizzo mail info@sitemasusio.it – Pec info@pec.sistemasusio.it

I dati personali sono trattati da personale interno all'Ente formato, autorizzato e designato quale incaricatointerno del trattamento.

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali

soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Tali soggetti sono designati quali “Responsabili del trattamento” e sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

L'Azienda Speciale CavriagoServizi tratta i dati personali per lo svolgimento di funzioni istituzionali e per l'erogazione di servizi collegati a tali funzioni, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e), non necessita del consenso.

I dati personali saranno trattati dall'Azienda Speciale esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Ente e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.

Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti con l'Azienda Speciale, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per dare esecuzione:

- a un contratto
- a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
- a un obbligo legale

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi. I dati personali potranno essere portati a conoscenza dei

dipendenti e/o collaboratori dell'Ente assegnati al servizio competente a soddisfare le richieste o con funzioni di gestione del servizio e/o delle relative attività istituzionali.

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione in corso, da instaurare o cessata, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, o dell'atto o del documento che li contiene.

L'interessato ha diritto:

- di accesso ai dati personali
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
- di opporsi al trattamento
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui al punto 5.

Il mancato conferimento comporterà:

- l'impossibilità di conferire incarico professionale
- l'impossibilità di stipulare il contratto
- l'impossibilità di erogare il servizio richiesto
- l'impossibilità di effettuare la prestazione richiesta.

ARTICOLO 14 – SICUREZZA E RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

ARTICOLO 15 – SPESE

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti la stipula del contratto d'appalto, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico del soggetto aggiudicatario.

La ditta, qualora sia richiesto, dovrà provvedere al deposito delle spese di contratto, bollo e registrazione.

Costituiscono parte integrante dei contratti, anche se non materialmente allegati: l'offerta dell'impresa e la relativa documentazione tecnica, il presente capitolato ed inerenti allegati firmati per accettazione.

Saranno a carico della ditta inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Azienda

ARTICOLO 16 – RINVIO A NORME GENERALI

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti, nonché alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Azienda Speciale appaltante.

La ditta appaltatrice è tenuta comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'avvio del rapporto contrattuale e durante lo stesso.

Nulla dovrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

L'Azienda Speciale si riserva infine la facoltà di rivedere il presente capitolato d'appalto per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l'espletamento dei servizi, a tutela dell'efficienza e della qualità dei servizi pubblici attivati-----

ARTICOLO 17 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

In ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010) l'“Appaltatore” si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

A tal fine l'“Appaltatore” si impegna:-----

a) a comunicare a questa Azienda Speciale gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle operazioni economiche di cui al presente contratto – ex art. 3 legge n. 136/2010 – entro sette giorni dalla loro accettazione, nonché nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi,-----

b) ad indicare in ogni transazione posta in essere il CIG relativo all'appalto.-

Qualora l'appaltatore non assolve agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 8 del medesimo art. 3.-----

ARTICOLO 18 – FORO COMPETENTE

In caso di inadempimento, recesso e risoluzione contrattuale, trovano applicazione le disposizioni di cui al capitolato speciale d'appalto (art. 23 del capitolato speciale d'appalto) e per eventuali controversie è prevista la competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia (art. 30 del capitolato speciale d'appalto).----

ARTICOLO 19 – DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto l' "Appaltatore" elegge domicilio presso la sede
dell'Azienda Speciale "CavriagoServizi"- Cavriago – Reggio Emilia.-----

IL DIRETTORE

L'APPALTATORE
